



Regione Campania

**ASSESSORATO ALL'UNIVERSITA' E
RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NUOVA ECONOMIA,
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA, MUSEI E BIBLIOTECHE**

**LINEE GUIDA PER IL RIUSO DEI SOFTWARE APPLICATIVI DELLA
REGIONE CAMPANIA**

1. ANALISI GIURIDICA

1.1 IL SOFTWARE

Il software (o programma) è un'opera di ingegno e pertanto un bene immateriale. È un insieme di istruzioni scritte, impartite dall'uomo e dirette all'hardware (cioè all'elemento macchina costituente il computer) che le legge e le applica automaticamente purché espresse in un determinato linguaggio che di norma è costituito da parole convenzionali e che si dice tanto più evoluto quanto più si avvicina al linguaggio naturale. Il software, quindi, anche se scritto dall'uomo mediante l'uso di simboli e di parole convenzionali, è poi sempre tradotto dal computer nell'unico linguaggio da esso elaborabile: cioè in una serie di bit (ovvero di 0 e di 1). Al primo si dà il nome di programma «sorgente», al secondo, invece, quello di programma «oggetto», scritto in linguaggio-macchina e chiamato anche «linguaggio assoluto». Le istruzioni in quest'ultimo espresse (tali da essere immediatamente applicate dal computer per effetto del modo con cui è stato costruito il suo hardware) si dicono «codici del computer».

Nella dizione programma per elaboratore il legislatore ha voluto ricomprendere, anche senza dirlo, tanto il programma oggetto, tanto quello sorgente. Ciò lo si può desumere dall'ultimo periodo del n. 8 del 2° comma dell'articolo 1 della L. 633/1941 ove è specificato che «il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso»: cioè un insieme di scritti che precedono il «programma oggetto» molto più di quanto non lo preceda il programma sorgente.

1.2 LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

La legge italiana sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) è stata opportunamente estesa (si veda la direttiva 91/250/CE) ai programmi per elaboratore elettronico o creazioni software, che ricevono ora, al pari delle tradizionali opere dell'ingegno, una tutela sia sul piano civilistico sia su quello penalistico. Con il decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518 intitolato «Attuazione della direttiva della Comunità europea 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore» si protegge il software con un'adeguata tutela giuridica fondata sul riconoscimento del software come bene immateriale, in particolare del suo valore come opera letteraria e, quindi, di un diritto d'autore su di essa, inquadrabile nella L. 22 aprile 1941 n. 633 che protegge appunto col diritto d'autore le opere di ingegno di carattere creativo. Si deve segnalare che, dopo anni di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la tutela dei programmi per elaboratore ha trovato ingresso nel nostro ordinamento proprio grazie all'intervento del legislatore comunitario.

La tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore è estesa, quindi, ai programmi per elaboratore e alle banche dati, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (L. 633/1941 art. 1).

In particolare sono comprese nella protezione di cui all'art. 2 della L. 633/1941:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II ;
- 8) *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;*
- 9) *Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;*
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

1.3 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA SUL SOFTWARE

Nelle opere create su commissione o in circostanze di rapporto di lavoro è necessario distinguere i diritti di carattere personale dell'autore (diritti morali) dai diritti patrimoniali. I diritti morali non spettano al committente dell'opera: si tratta di diritti personalissimi, che trovano la loro fonte nell'attività creativa dell'autore, alla quale il committente è estraneo. Inoltre la legge sancisce l'inalienabilità dei diritti morali d'autore.

Invece per quanto riguarda i diritti di utilizzazione economica su opere d'ingegno, talvolta la giurisprudenza ha riconosciuto al committente la titolarità di diritti patrimoniali su opere d'ingegno realizzate in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale. Così avviene anche per l'opera creata nel corso di un rapporto di lavoro.

In particolare nel diritto d'autore sul software è previsto specificamente e in maniera primaria che: <<salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato>> (art. 12-bis). L'art. 12-bis può (per analogia) applicarsi anche al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro dipendente, ma un rapporto di lavoro autonomo o un contratto di appalto, perché i diritti di utilizzazione economica di un'opera vanno sempre riconosciuti a chi si è economicamente assunto il rischio dell'opera stessa, incaricando - nel

proprio interesse- altri di eseguirla e pagando per fare eseguire da essi tale lavoro. E riguardo al software il rischio imprenditoriale è particolarmente apprezzabile dato il costo necessario per realizzarlo.

In particolare l'art 11 della L. 633/1941 prevede che << Alle Amministrazioni dello Stato, ..., alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese>>. <<La durata>>, secondo quanto previsto dall' art 29 L. 633/1941, <<dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, ... alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di venti anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti>>.

I diritti esclusivi conferiti dalla legge sul diritto d'autore (art. 64 bis) su i programmi per elaboratore, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- <<a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso>>.

Salvo patto contrario (art. 64 ter) non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

Non può essere impedito per contratto a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

L'autorizzazione del titolare dei diritti (art 64 quater) non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e

b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
- b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
- c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

- a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle>>.

1.4 LICENZA E FORME DI DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE

Il software viene distribuito in varie forme attraverso le licenze, che si distinguono in *licenza di software*, con la quale si concede il godimento personale del programma per un periodo determinato, e *licenza d'uso di software*, grazie alla quale l'utilizzatore del programma diviene titolare dei diritti di utilizzazione del programma.

In relazione alle diverse modalità di distribuzione si possono distinguere diverse tipologie di licenze e software:

1. il *freeware*: il programma per elaboratore può essere copiato ed utilizzato gratuitamente, ma il codice sorgente non può essere utilizzato senza il consenso dell'autore;
2. il *shareware*: i programmi circolano liberamente sulla rete e possono essere copiati ed utilizzati, ma entro certi limiti indicati dalla licenza;
3. i programmi di *pubblico dominio*: chiunque può copiare ed utilizzare il programma, assemblandolo ad altri o modificandolo;
4. *l'open source*: o software a "codice sorgente aperto", software che, attraverso la disponibilità del codice sorgente, ossia del suo Dna, consente sia la sua libera circolazione, sia processi di modifica, produzione, ridistribuzione, evoluzione e riuso.

1.5 IL RIUSO DEI PROGRAMMI INFORMATICI:IL RIUSO DEL SOFTWARE CUSTOM

Una importante innovazione legislativa a favore del riuso di software custom (software di proprietà dell'amministrazione che ha gestito il progetto) nelle PA è stata attuata con la legge 24 novembre 2000 n. 340 "*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*", ove il primo comma dell' art 25 stabilisce che "Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre Amministrazioni Pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze".

Precisamente per Software custom si intendono le applicazioni sviluppate (o mantenute) ad hoc da un fornitore per una specifica esigenza di una o più Amministrazioni clienti. Normalmente questo tipo di sviluppo viene eseguito all'interno di un contratto di servizio per il quale l'Amministrazione corrisponde al fornitore un compenso che copre le spese di sviluppo (o manutenzione) del software richiesto. Alcuni esempi di tali prodotti sono i sistemi software (o loro parti) sviluppati per l'anagrafe tributaria, il sistema sanitario nazionale, la motorizzazione civile, ecc. Ovviamente, si considerano software custom in questi casi le sole componenti applicative e non i software di sistema e di base sulle quali esse funzionano (per esempio, il sistema operativo e il database DBMS).

Per favorire il riuso del software custom, il Cnipa si assicura che nei capitolati di gara per l'acquisizione o la manutenzione di software custom nella PA centrale sia esplicitamente previsto che la proprietà del codice sviluppato/manutenuto sia dell'Amministrazione appaltante (quanto meno in forma di proprietà non esclusiva). Se tale comportamento venisse adottato in maniera sistematica da tutte le PA si otterrebbe che il software custom sarebbe nella piena disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, senza la necessità di alcun particolare riferimento a licenze OS ma semplicemente curando il processo di procurement si garantirebbe, com'è ovvio che sia, la proprietà del codice da parte dell'Amministrazione appaltante (anche se, pur in presenza della piena disponibilità del codice sorgente, devono essere tenuti in debito conto altri fattori, quali ad esempio la coerenza tra il software sviluppato e i requisiti dell'utenza).

1.6 LA DIRETTIVA STANCA 19 DICEMBRE 2003 SULL'OPEN SOURCE

Le Pubbliche Amministrazioni oltre ad incrementare la loro capacità di riusare (in tutte le sue articolazioni) il software custom di proprietà della PA possono utilizzare, ai fini di un maggiore riuso dei risultati, soluzioni informatiche quali il già richiamato software open source, che può essere uno strumento utile da sperimentare per diffondere presso altre PP.AA. prodotti software innovativi risultanti da progetti di ricerca e innovazione tecnologica finanziati con fondi pubblici.

Il software OS è da molti ritenuto un elemento importante per affrontare e risolvere con successo una serie di problemi ed istanze legate all'uso ed alla valorizzazione dell'ICT nel mondo delle Pubbliche Amministrazioni.

A tal proposito è necessario analizzare la direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie sull'open source nella P.A. software a "codice sorgente aperto" che favorisce iniziative a sostegno del

riuso del software e della promozione delle soluzioni (OS e proprietarie) che hanno ottenuto significativi risultati in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi offerti da una PA.

In seguito alla "*Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione*", condotta da una commissione ministeriale promossa e costituita nel gennaio 2003 da Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno dell'open source al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione una corretta valutazione della possibilità del suo utilizzo, si è giunti all'emanazione della direttiva 19 dicembre 2003, in materia di sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

La Direttiva reca le regole ed i criteri tecnici per l'acquisto ed anche per il riuso del software nella Pubblica Amministrazione, schiudendo la porta all'adozione di programmi software a codice sorgente aperto, ossia con la loro "mappatura genetica" ben evidente, e spianando la strada al riuso dei programmi nell'ambito delle varie amministrazioni pubbliche. Tale attività era già stata posta in essere dall'A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica all'interno dell'Avviso del Settembre 2001, a valere sulla Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006.

La direttiva, con lo scopo di favorire l'utilizzo di prodotti informatici che promuovano il pluralismo del software nella Pubblica Amministrazione e di sostenere lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dell'ICT, rende obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni l'uso di almeno un formato aperto dei dati per consentirne l'accesso e la tutela del patrimonio informativo; "contestualmente nella scelta dei sistemi e delle soluzioni informatiche, le stesse amministrazioni dovranno considerare prodotti open source, ma sempre sulla base di un rigoroso criterio di analisi costi/benefici".

Le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, dovranno quindi privilegiare le soluzioni che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e standard, assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;
- b) soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie, rendano i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria. La dipendenza è valutata tenendo conto dell'intera soluzione;
- c) soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del C.N.I.P.A. ed in assenza di specifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fornitore e fermo l'obbligo dell'amministrazione di garantire segretezza o riservatezza;
- d) programmi informatici che esportino dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

Al fine inoltre di favorire il *riuso dei programmi informatici* di proprietà delle amministrazioni, nei capitolati e nelle specifiche di progetto dovrà essere previsto che i programmi sviluppati ad hoc siano facilmente esportabili su altre piattaforme. Inoltre nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse devono includere clausole che vincolano il fornitore a mettere a disposizione servizi che consentano il riuso delle applicazioni.

In merito poi alla *proprietà dei programmi software*, nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc, la direttiva prevede che *l'amministrazione committente ne acquisisce la proprietà dato che ha contribuito con le proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale, al controllo ed al collaudo del software realizzato dall'impresa fornitrice.*

2. IL RIUSO DEI SOFTWARE APPLICATIVI DELLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania, nel Settembre 2001, pubblicava nell'ambito della Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006, un Avviso afferente la presentazione di idee-progetto da parte degli Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni in generale.

Nel punto 5 delle "Metodologie per la realizzazione di iniziative ed azioni sperimentali previste dalla Misura 6.2" espressamente si precisava che sarebbero rimaste di proprietà della Regione Campania tutte le opere di ingegno realizzate (software, documentazione, procedure,...), compreso i codici sorgenti degli applicativi. Ciascun Ente Beneficiario, infatti, al termine del progetto finanziato avrebbe avuto cura di trasferire all'A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica tutta la documentazione e i software applicativi rilasciati dal soggetto attuatore, compreso la liberatoria per il riuso del suddetto materiale presso altri Enti locali, e PP.AA. in genere, presenti sul territorio regionale.

L'Ente infatti considera il riuso dei programmi nell'ambito delle varie amministrazioni pubbliche, ovvero la replica degli stessi sul territorio, uno strumento per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dalle stesse ed un punto di forza per attuare l'innovazione tecnologica nelle PP.AA. campane.

In conformità con quanto previsto dalla citata Direttiva 19 dicembre 2003 del Ministro Stanca, la Regione Campania intende disciplinare, con il presente documento, il riuso dei software applicativi di sua proprietà.

Tutte le PP.AA. presenti sul territorio campano, secondo questa formula, possono chiedere, con le modalità di cui al paragrafo successivo, ed utilizzare tutti quei prodotti già realizzati rispondenti alle proprie esigenze. Tali prodotti potranno essere messi a disposizione anche mediante il Portale Regionale.

E' bene precisare che sarà cura di ciascun richiedente provvedere alla installazione e personalizzazione dei suddetti applicativi in base alla propria organizzazione e tipologia di servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, nonché all'addestramento del personale all'uso dell'applicativo di che trattasi.

3. MODALITA'

La Regione Campania intende rendere disponibili agli Enti locali presenti sul territorio campano, e alle PP.AA. in genere, tutti gli applicativi realizzati con i finanziamenti a valere sulla Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006.

Gli Enti e PP.AA. interessati dovranno far pervenire domanda all'A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, _____, specificando l'applicativo di interesse.

Nella domanda dovrà essere altresì specificato se l'Ente intende avvalersi del medesimo soggetto che ha realizzato l'applicativo per la Regione Campania o intende affidare le attività di personalizzazione, installazione e formazione per l'uso dello stesso, e quant'altro necessario per il funzionamento del prodotto, ad altri soggetti, che verranno individuati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

L'A.G.C. Ricerca Scientifica, esaminata la domanda, provvederà a fornire tutte le informazioni richieste e, entro il termine di _____ giorni, ad autorizzarne il riuso mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con l'Ente Richiedente. Tale Protocollo riporterà tutte le modalità di attuazione del riuso.

Nell'espletamento delle attività connesse al riuso degli applicativi, i soggetti coinvolti dovranno attenersi alle usuali regole di riservatezza inerenti dati e contenuti documentali di quanto sarà sottoposto al loro esame, fatte salve le condizioni di tutela della privacy, con le modalità e nei casi previsti dalla vigente normativa.

Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenze stampa, manifestazioni, ecc.) inerente lo sviluppo della intesa con la Regione Campania e/o l'illustrazione dei suoi risultati e simili dovrà essere concordata tra le parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti economici - organizzativi.

È bene precisare che nessun Ente potrà trasferire ad altri quanto la Regione Campania ha concesso loro in riuso, né tantomeno l'applicativo così come da essi personalizzato, senza autorizzazione preventiva da parte dell'A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica.

Si precisa, altresì, che le attività svolte da parte dell'Ente richiedente per la personalizzazione di quanto avuto in riuso, sono e resteranno di proprietà dell'Ente stesso.

Si allega al presente documento lo schema di Protocollo d'intesa che verrà sottoscritto dalla Regione Campania e dall'Ente richiedente (Allegato "A1").

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
REGIONE CAMPANIA
E

POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.2

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso gli uffici della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica ed Informatica- in Via Don Bosco 9/E

TRA

la REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639) - con sede in via S. Lucia 81, nella persona di _____, _____, nato a _____ il _____, delegato alla firma del presente atto in esecuzione _____ - che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "Regione"

E

_____ -
_____ - che nel
proseguito del presente atto verrà, per brevità, denominata "_____"

PREMESSO

- Che la Commissione delle Comunità Europee adottava con Decisione C(2000) 2347 dell' 8 Agosto 2000, il Programma Operativo per l'utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania nel periodo 2000/2006, pubblicato sul numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 Settembre 2000;
- Che con Deliberazione n. 3747 del 14/7/2000 la Giunta Regionale della Campania adottava l' "Atto di indirizzo per lo sviluppo del settore dell'*Information & Communication Technology* (ICT) della Regione Campania finalizzato alla realizzazione di un sistema di *e-government* del territorio regionale; adesione alla Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) al fine dell'acquisizione dei servizi trasmissivi di trasporto informatico al livello di territorio regionale";
- Che le procedure di attuazione del POR venivano indicate nel Complemento di Programmazione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 13.02.2001 n° 647 e pubblicate sul Numero Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 11 Giugno 2001;
- Che con Deliberazione n. 5549 del 15.11.2000, la Giunta Regionale adottava il Complemento di Programmazione, ai sensi dell'art. 15 - par.fo 6 del sopraccitato Reg. (CE) 1260/99 ed il Comitato di Sorveglianza lo confermava in data 16.11.00;
- Che con Deliberazione n. 7132 del 21.12.2001 veniva approvato il documento relativo alla "*Strategia Regionale per la Società dell'Informazione*" che, come dal Complemento di Programmazione, costituisce il riferimento attuativo della misura 6.2 nell'ambito dell'Azione c)

tramite un processo aperto e partenariale con gli attori rappresentativi del sistema sociale ed economico;

- Che nell'ambito della Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006 nel Settembre 2001 veniva pubblicato un Avviso afferente la presentazione di idee-progetto da parte degli Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni in generale; nell'ambito di tale Avviso veniva individuato quale punto di forza fra le varie attività previste quella del "riuso" di tutti i prodotti informatici e dell'ingegno realizzati dai partner selezionati in ordine al predetto avviso;
- Che le PP.AA. presenti sul territorio campano, secondo questa formula, possono chiedere ed utilizzare tutti quei prodotti già realizzati rispondenti alle proprie esigenze;
- Che ciò è possibile in quanto i codici sorgenti, e le relative documentazioni dei prodotti realizzati e/o in fase di completamento sono di proprietà della Regione Campania;

CONSIDERATO

- Che l'applicativo è di proprietà della Regione Campania che ha chiesto, ed ottenuto dalla Società attuatrice, la liberatoria per la estensione all'uso delle licenze del prodotto di che trattasi a tutte le P.A. presenti sul territorio campano;
- Che il riuso dei programmi nell'ambito delle varie amministrazioni pubbliche migliora l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dalle stesse;
- Che l'Ente _____, chiedeva alla Regione Campania di avviare un rapporto di collaborazione in merito alle soluzioni applicative di proprietà della Regione in materia di _____;
- Che _____ manifestava la propria disponibilità a definire un incontro presso i propri uffici al fine concordare le modalità di attuazione del rapporto di collaborazione richiesto;

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

ART. 1

La Regione Campania, nel rispetto di uno dei punti di forza della "Strategia Regionale della Società dell'Informazione" e secondo quanto esposto nelle premesse, autorizza il "riuso" presso _____ dell'applicativo _____.

ART. 2

Sono a carico di _____ tutti gli oneri derivanti dal riuso dell'applicativo, in particolare dalla installazione, personalizzazione e formazione per l'uso dello stesso.

ART. 3

L'Ente _____ provvederà ad individuare i soggetti a cui affidare le attività di personalizzazione, installazione e formazione per l'uso dello stesso, e quant'altro necessario per il _____

funzionamento del prodotto, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

ART. 4

L'Ente _____ garantisce il coordinamento delle attività nel rispetto degli obiettivi di cui alla premessa e della normativa nazionale e comunitaria vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra tutti i soggetti coinvolti si atterranno alle usuali regole di riservatezza inerenti dati e contenuti documentali di quanto sarà sottoposto al loro esame, fatte salve le condizioni di tutela della privacy, con le modalità e nei casi previsti dalla vigente normativa.

ART. 5

Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenze stampa, manifestazioni, ecc.) inerente lo sviluppo della presente intesa e/o l'illustrazione dei suoi risultati e simili dovrà essere concordata anche con l'Assessorato e/o l'A.G.C. Ricerca Scientifica, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti economici - organizzativi.

ART. 6

L'Ente _____ si impegna a non trasferire ad altri quanto la Regione Campania ha concesso in riuso, né tantomeno l'applicativo così come da esso personalizzato, senza autorizzazione preventiva da parte della Regione Campania.

ART. 7

Le attività svolte da parte dell'Ente _____ per la personalizzazione di quanto avuto in riuso sono di proprietà dell'Ente stesso.

ART. 8

Per qualsiasi controversia inerente il presente protocollo si elegge quale Foro competente quello di Napoli.